

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

- l'associante attribuisce una partecipazione agli utili all'associato che apporta solo lavoro oppure solo capitale o infine lavoro e capitale (apporto misto) con un contratto che va registrato all'Agenzia delle Entrate. Deve essere consegnato e approvato il rendiconto annuale.
- nel caso di **apporto di solo lavoro** da parte di persona fisica non nell'esercizio di impresa o professione
 - la prestazione di lavoro deve essere professionalmente qualificata. Non sono ammessi più di 3 associati (esclusi i parenti stretti). Va fatta comunicazione preventiva al Centro Impiego
 - l'importo corrisposto è considerato reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta d'acconto del 20%, deducibile dall'associante per competenza, tassato dall'associato per cassa, soggetto a contribuzione INPS del 27,72% (di cui 15,25% a carico associante e 12,47% a carico associato su un massimale di € 96.149,00). L'associato è assicurato all'INAIL.
- nel caso di **apporto di capitale o misto (lavoro e capitale)** da parte di persona fisica non nell'esercizio di impresa
 - l'importo corrisposto è considerato reddito di capitale, indeducibile dall'associante, tassato per cassa dall'associato per il 100% con ritenuta d'imposta del 20% se l'apporto è pari o inferiore al 25% del patrimonio netto dell'associante ; tassato per il 40% del l'apporto è superiore. In tal caso nessuna contribuzione INPS e assicurazione INAIL se c'è apporto misto.
- nel caso di apporto da parte di imprenditore o società
 - di solo lavoro : tassazione al 100% come reddito di impresa in base al principio di competenza
 - di capitale o misto : da parte di società di capitali , tassazione per il 5% come reddito di impresa secondo il principio di competenza ; da parte di società di persone o ditta individuale, tassazione per il 40% come reddito di impresa secondo il principio di competenza